

TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014 IL DIRETTORE

Visto, l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) ,con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta dall' Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa Rifiuti(TARI), dalla Tassa sui Servizi (TASI);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 701 del 05/09/2014, di approvazione del regolamento comunale IUC;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 702 del 05/09/2014, di approvazione delle aliquote TASI;

INFORMA

Che la TASI, Tassa sui Servizi, è dovuta dal possessore e il detentore a titolo di abitazione principale, di immobili come definito ai sensi dell' Imposta Municipale Propria ;

Ai sensi dell'art.1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 27 dicembre 2013, n.147 i servizi indivisibili sono così individuati: pubblica sicurezza e vigilanza, servizi necroscopici e cimiteriali, pubblica illuminazione, viabilità, verde pubblico, protezione civile;

Ribadito che il comma 670 della Legge 147 del 27/12/2013 , stabilisce che la base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 201/2011, la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% ed il risultato moltiplicato per il coefficiente 160, al valore così ottenuto si applica l'aliquota dello 0,29%;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 per ogni figlio a carico, domiciliato e residente di età inferiore a 26 anni . In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro non possa usufruire in tutto o in parte;

	<i>aliquote</i>	<i>Categorie catastali</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,25%	A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, C/2, C/6, C/7
Maggiorazioni di cui alle unità immobiliari di cui sopra per consentire le agevolazioni	0,04%	
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,00% (*)	A/1, A/8, A/9 C/2, C/6, C/7
Aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	0,0% (*)	

(*) immobili soggetti ad aliquota IMU

	<i>AGEVOLAZIONI</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche, limitatamente al valore delle rendite ricomprese tra € 0,00 ed € 300,00: riduzione 50% della rendita catastale.	50% della rendita

La TASI per gli immobili concessi a parenti di primo grado deve essere calcolata come di seguito indicato:

Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, **non sono "assimilate" all'abitazione principale** e pertanto, la TASI non deve essere corrisposta .

Per l'anno 2014, il versamento dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

1° rata, pari al 50% dell'imposta entro il 16 ottobre 2014

2° rata a saldo dell'imposta entro il 16 dicembre 2014

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24, disponibile presso gli istituti di credito o gli uffici di Poste Italiane;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune CHIETI : C 632

Codici Tributo:

TASI abitazione principale	3958
TASI fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI altri fabbricati	3961

Teateservizi srl

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il tributo dovuto è inferiore a € 4,00.

Sul sito www.teateservizi.it è disponibile un calcolatore IMU/TASI che consente oltre al calcolo dell'imposta, anche la stampa dell'F/24, compilato in ogni sua parte

Per ulteriori informazioni utilizzare gli indirizzi di posta elettronica info@teateservi.it o info@pec.teateservizi.it oppure rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829 nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore **10** alle ore **12.00**;

Chieti, settembre 2014

IL DIRETTORE
Dott. Luciano Iezzi